

**Universitas
Mercatorum**

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane

Facoltà Di Scienze Economiche e Giuridiche

**Corso di laurea triennale L14 - Scienze giuridiche indirizzo
criminologia**

Prova Finale in

**DIRITTO TRIBUTARIO
INDAGINI PATRIMONIALI E TUTELA DERGLI ASSET**

**LE INDAGINI PATRIMONIALI NELLA LOTTA
ALLA MAFIA**

Candidato

Mario Martella

Relatore

Chiar.ma Prof.ssa

Milena Sicca

ANNO ACCADEMICO 2024-2025

INDICE

INTRODUZIONE	pag. 3
PREVENZIONE E LOTTA ALLA MAFIA	
Le misure patrimoniali	pag. 8
Il sequestro per equivalente	pag. 14
Il Trust e gli strumenti di contrasto al crimine organizzato	pag. 16
ATTIVITÀ INVESTIGATIVE CONTRO IL PATRIMONIO MAFIOSO	
Intercettazioni preventive	pag. 23
Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali, a carico dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione	pag. 28
La Banca Dati	pag. 38
CONCLUSIONI	pag. 38
RINGRAZIAMENTI E DEDICHE	pag. 42

PREFAZIONE

Appare indispensabile per chi si accosti all'analisi della fenomenologia naturalistica, giuridica e giudiziaria del fenomeno "mafia", partire da aspetti generali che, anche sotto un profilo storico e giudiziario, hanno attraversato gli ultimi decenni del nostro paese.

"Si è in presenza di un'associazione di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".

Al fine di iniziare il contatto col fenomeno in argomento, pare utile veicolare il lettore verso un periodo significativo per l'evoluzione della storia mafiosa, provando a esporre una raffigurazione etnoantropologica della Sicilia anni '60/70 del secolo scorso.

Nella società siciliana di quell'epoca dominavano, particolarmente, le associazioni primarie: la famiglia, il parentado e il vicinato.

La società accettava un sistema di relazioni costruito su rigide gerarchie, peraltro consolidate da antiche tradizioni.

Nonostante la Repubblica avesse, da qualche tempo, formalmente abolito i titoli nobiliari di fatto in Sicilia erano ancora in uso come se si volesse personificare ed evidenziare talune elevate posizioni di gerarchie sociali. Ai leader popolari, che godevano di incondizionata o forse apparente stima ed erano parecchio seguiti dalle masse, era accollato l'appellativo di "Don" che significava l'attribuzione di appartenenza ad un immaginario ceto sociale cui si

doveva assoluto riguardo. Mentre gli artigiani erano identificati con l'epiteto di "Maestro", come a volere sottolineare la loro elevata istruzione nell'arte di competenza ma anche l'appartenenza ad una classe sociale cui si doveva grande considerazione.

In questo clima associativo, sembrava che tutti conoscessero il proprio ruolo e accettassero il personaggio a loro affidato dalla collettività.¹

Il risultato più conseguente a questo tipo di pensiero era la mafia. Questa tipologia di fenomeno criminale era generata attraverso le estremizzazioni e la deformazione di atteggiamenti culturali e comportamenti sociali largamente diffusi².

Fabrizio Cicchitto, ha scritto nel suo libro "L'uso politico della giustizia", che erano ben noti al popolo siciliano gli stretti rapporti mantenuti tra i capi correnti del partito politico italiano allora dominate, la Democrazia Cristiana, con i leader locali o i mafiosi dell'epoca. Le relazioni, sarebbero avvenute attraverso la mediazione di rappresentanti politici locali che, tuttavia, non erano membri della mafia.

Gli anzidetti rapporti, pare fossero improntati a una linea di contenimento e reciproco condizionamento, quasi si volesse costruire un robusto equilibrio tra le istituzioni e la criminalità organizzata di allora. Cicchitto riesce perfino a ricostruire e documentare il diagramma dei rapporti tra i maggiori esponenti politici nazionali di allora e i loro interlocutori locali. Egli scrisse che l'Onorevole Bernardo Mattarella avrebbe curato i rapporti con la mafia per conto dell'Onorevole Aldo Moro; l'onorevole Giovanni Gioia per conto del Senatore Amintore Fanfani mentre l'onorevole Salvo Lima per conto del sette volte presidente del Consiglio dei ministri, Onorevole Giulio

¹ S. COSTANTINO, C. GIURINTANO e F.M. LO VERDE, *Lecture e riletture sulla Sicilia e sul Meridione*, Milano, F. Angeli, 2015, pag. 91.

² A. CALECA, *La mafia dentro: Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, Milano, F. Angeli, 2002 pag.203.

Andreotti³.

Negli anni '70, la mafia aveva un grandissimo consenso sociale. I siciliani si dividevano tra una teorizzata neutralità verso il mafioso e una vera corsa a divenire amici del boss con l'attesa di ottenere indulgenze da quest'ultimo attraverso la sua intercessione col politico.

I politici vedevano in questo beneplacito sociale un'esauribile riserva di consensi elettorali.

Ma quegli anni segnarono anche un tentativo di svolta nelle coscienze dei siciliani. Consolidati e discutibili abitudini tradizionali iniziavano a vacillare. I leader popolari del tempo, che garantivano tramandati e discutibili comportamenti umani, iniziarono a percepire il risveglio collettivo della gente. All'epoca quest'ultima presa d'atto rappresentava per molti un serio pericolo per il potere dei boss ma anche per gli equilibri prima accennati.

Un fatto che scosse molto l'opinione pubblica dell'epoca fu, con sufficiente convinzione, attribuibile alla diciassettenne Franca Viola. Franca Viola, all'epoca, era una ragazza di Alcamo che dopo essere stata rapita e violentata dal boss locale, invece di sposarlo come lui avrebbe voluto e la tradizione avrebbe imposto, lo denunciò e lo fece condannare. In quell'epoca, il combinato disposto dagli art.li 544 e 530 del Codice penale – poi abrogati dalla legge 5 agosto 1981, n. 442 - prevedeva che il matrimonio tra la vittima e il suo rapitore avrebbe estinto ogni reato connesso ai fatti. La ragazza diede inizio a una sorta di contemporaneo "illuminismo", stimolando non poco le coscienze delle giovani generazioni di allora. Dovette anche sfidare l'ostilità dell'opinione pubblica più tradizionalista che l'aveva bollata come la "svergognata" per aver perso la propria castità e non aver acconsentito all'unione matrimoniale riparatrice⁴.

L'avvertita flessione mafiosa, proprio in quegli anni, condusse

³ F. CICCHITTO, L'uso politico della giustizia, Milano, O. Mondadori, 2014 pag.4.

⁴ S. MARRONE, Palermo a sfondo storico, Villanova di Guidonia (RM), Aletti, 2016, pag.72.

ad una reazione degli ambienti criminali più efferati per ripristinare posizioni di potere che fino ad allora erano apparse inviolabili. Si assistette, quindi, alla scalata verso il vertice mafioso dei "Corleonesi" guidati dal boss Salvatore Riina. Costoro, al fine di conquistare il predominio criminale non esitarono ad eliminare dalla scena mafiosa quasi tutti i vecchi boss, prima loro alleati e per anni garanti dei sopra menzionati equilibri. Ciò avvenne con eclatanti e spietati atti criminali che tanto terrorizzarono, intimorirono e poi condizionarono la stessa opinione pubblica del tempo.

La prima e inevitabile, ma forse anche poco ordinata, reazione dello Stato vide cadere molti uomini importanti delle istituzioni.

In quegli anni per contrastare i delitti di mafia, le Istituzioni facevano ricorso all'art. 416 del Codice penale (associazione per delinquere), ma tale fattispecie risultò ben presto inefficace di fronte alla vastità e dimensioni del fenomeno mafioso con le sue manifestazioni tipiche. Tra le finalità perseguite dai soggetti uniti dal vincolo associativo ve n'erano anche di lecite, e ciò costituì il più grande limite all'applicazione dell'art. 416 del Codice penale.

Il 3 settembre 1982, l'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, allora Prefetto di Palermo, e la successiva reazione di sdegno da parte dell'opinione pubblica, portò lo Stato a formulare e introdurre con la legge n. 646/1982, l'art. 416-bis cercando così di perseguire in modo più incisivo ed efficace il dilagare del fenomeno mafioso.

La nuova fattispecie prevede l'identificazione dei mezzi e degli obiettivi in presenza dei quali ci si trova di fronte a una compagine di tipo mafioso. Il legislatore così prese atto della tipica manifestazione del crimine mafioso, circoscrivendo alcuni tratti peculiari per la prima volta nell'anno 1982.

Nell'ambito di questo elaborato verranno analizzati e approfonditi taluni aspetti relativi alle conoscenze ormai stabilizzate ed

acquisite sotto il profilo storico e legati alla composizione dell'associazione, al rituale di affiliazione, alla struttura interna, alle finalità ed a tutto il complesso delle regole di funzionamento.

È disegno di questo laureando analizzare il fenomeno mafioso, comprenderne, per quanto sia possibile, le sue peculiarità anche attraverso la contemporanea globalizzazione per poi provare ad individuare aspetti di prevenzione e incisivi criteri di lotta.

Sotto il profilo squisitamente esplicativo va detto che con l'intera tesi, senza pretesa di completezza, si vogliono evidenziare i principali comportamenti di riferimento al contrasto della criminalità organizzata cercando di rispondere alle domande: "Può essere battuta la mafia con gli strumenti oggi disponibili? Ne occorrono di nuovi?" Cercheremo nei prossimi capitoli di rispondere a questi importanti interrogativi.

Capitolo I

PREVENZIONE E LOTTA ALLA MAFIA

1.1 Le misure patrimoniali

Una moderna strategia di lotta contro la criminalità organizzata non può esistere senza il ricorso allo strumento delle misure patrimoniali, cioè senza incidere significativamente sulla consolidata rete di beni e rapporti economici riconducibile al mafioso e destinati alla protezione e consolidamento dell'esercizio del potere criminale. Lo ha ben capito il legislatore che, a partire dal secondo dopoguerra, ha emanato una serie di provvedimenti legislativi idonei a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, tra cui la normativa che colpisce esplicitamente l'accumulo di ricchezze provenienti da attività criminali.

Le misure patrimoniali potrebbero essere considerate una serie di strumenti che posseggono una capacità di incidere significativamente sulla fisionomia economica, sulle realtà locali ed avviare un circuito di cooperazione tra istituzioni diverse, dando esecuzione materiale all'idea che la lotta alla mafia, per essere adeguata, deve diventare un patrimonio comune al mondo istituzionale e alle società civili nella loro pienezza.

Le misure cautelari di prevenzione patrimoniale, che andremo a trattare in questo paragrafo, hanno fondamentalmente natura preventiva all'esecuzione di altri reati e/o comunque, di controllo reale degli ambienti economici non legittimi. Le suddette misure sono suddivisibili in due categorie: le prime che definiremo "tipiche", presuppongono l'accertamento della pericolosità del soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione. Le seconde, "atipiche", sono applicabili al di fuori del procedimento di prevenzione e, pertanto, prescindono dalla pericolosità del soggetto.

Oggetto del sequestro e confisca possono essere ogni tipologia di bene, come beni mobili, immobili, mobili registrati, crediti, quote di società, aziende, universalità di beni, diritti reali ed azioni.

Proviamo ora a costruire una breve panoramica delle disposizioni contro la mafia emanate a riguardo della sottrazione di ricchezze illogicamente accumulate, iniziando dalla legge 31 maggio 1965, n. 575. Tale norma, all'art. 2, fa rimando all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e prevedeva che nei confronti degli indiziati di appartenenza a forme di criminalità organizzata potevano essere disposte misure di prevenzione quale la sorveglianza speciale e il soggiorno obbligato ossia l'allontanamento del sospettato dal proprio luogo d'origine. La stessa norma consentiva alla Guardia di Finanza di analizzare il tenore di vita, le disponibilità finanziarie, i patrimoni e le attività economiche riconducibili ai suddetti soggetti ed ai loro familiari, con lo scopo di individuare le fonti di accumulo dei redditi. Qualora poi fosse stata accertata una concreta possibilità di dispersione, alienazione o sottrazione delle ricchezze esaminate, si sarebbe dovuto ricorrere alla misura preventiva del sequestro dei beni, ancor prima della data di fissazione dell'eventuale udienza⁵.

Tuttavia, la suddetta norma mostrava pesanti limiti. Infatti, mancava ancora lo strumento che inquadrasse, inconfutabilmente, il fenomeno mafioso come associazione nonché un dispositivo per aggredire le organizzazioni criminali nella loro componente economico-finanziaria riconducibile all'esercizio di attività criminali, al riciclaggio di denaro sporco e al reimpiego dei proventi illeciti, attraverso provvedimenti tendenti al sequestro ed alla confisca del patrimonio illecitamente ottenuto.

L'importante svolta legislativa è rappresentata dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 che recava anche direttive in materia di misure

⁵ A. NOCETI e M. Piersimoni, Confisca e altre misure ablatorie patrimoniali, Torino, Giappichelli, 2011, pagg.65-68.

preventive di carattere patrimoniale. Con l'anzidetta legge, di cui si è già parlato in questo elaborato, veniva introdotto nel Codice penale l'art 416-bis che definiva e sanzionava l'associazione di tipo mafioso alla quale riconosceva anche autonoma rilevanza penale. In sostanza, si era ammesso che le sole misure penali nei confronti dei mafiosi non erano sufficienti a contrastare i sodalizi criminali e, accanto alle misure di prevenzione personali, per la prima volta, venivano introdotti trattamenti sanzionatori di carattere patrimoniale. Infatti, tale norma prevede il sequestro e la confisca dei beni dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza e riconducibili alla disponibilità diretta o indiretta dell'indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso. Lo scopo principale dell'applicazione di tale misura è l'impoverimento delle organizzazioni criminali e delle persone che sono comunque collegate ad esse in comportamenti delittuosi. Infatti, è noto che l'imprenditoria mafiosa, attraverso il controllo economico del territorio, si avvale di persone insospettabili e spesso ostacola anche lo sviluppo di energie economiche lecite. Per finalizzare l'anzidetto obiettivo, la condotta dello Stato si materializza attraverso le indagini patrimoniali, il sequestro e la confisca dei beni e, in definitiva, producendo l'isolamento economico del soggetto accusato di far parte di una associazione mafiosa dal contesto territoriale in cui opera⁶.

Con l'art. 12 sexies, introdotto dal Decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306 poi convertito nella legge 356/1992, viene inserita una nuova tipologia di confisca che affianca quella penale e quella di prevenzione. L'anzidetta norma prevede, infatti, che nei casi di condanna o di "patteggiamento" ex art. 444 c.p.p., per alcuni reati, tra cui l'associazione di tipo mafioso è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non riuscisse a chiarire la provenienza, e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultasse titolare o avesse la disponibilità a qualsiasi titolo in

⁶ P. David e F. Ofria, L'economia dei beni confiscati, Milano, Franco Angeli, 2014, pagg. 25-26.

valore non compatibile al proprio reddito o alla propria eventuale attività imprenditoriale⁷.

La norma di cui all'art. 12- sexies esprime, pertanto, anche una presunzione di ammasso di ricchezze di origine illecita ovverosia sproporzionata per l'attività imprenditoriale del condannato. La confisca del patrimonio considerato di origine indebita è eseguita per togliere al sospettato di mafia lo strumento per realizzare ulteriori delitti.

Altre tappe fondamentali di questo iter normativo sono state l'approvazione dei così denominati "pacchetti sicurezza" del 2008 e del 2009.

Il Decreto-legge 92/2008, convertito con la legge n. 125/2008, prevede la competenza del direttore della Direzione Investigativa Antimafia a richiedere l'applicazione delle misure di prevenzione. Viene inserito il principio per cui le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste ed applicate in modo disgiunto. Viene prevista la possibilità, là dove ne ricorrono i presupposti, di disporre il sequestro e la confisca per equivalente e l'eventualità di disporre le misure patrimoniali anche in casi di morte del preposto. Infine, il legislatore ha esteso l'applicabilità delle suddette misure di prevenzione anche alle associazioni criminali extra nazionali che agiscono con criteri operativi mafiosi.

Ancora, si vuole ricordare brevemente l'intervento legislativo riguardante questo comparto, rappresentato dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, attraverso la quale il legislatore ha tentato di migliorare il funzionamento delle misure preventive patrimoniali ed ha provato a risolvere alcuni squilibri emersi a seguito dell'applicazione della legge 125/2008. In particolare, si è voluto superare alcuni dubbi interpretativi che gli operatori avevano denunciato circa la possibilità di applicare le misure patrimoniali separatamente da quelle personali. Inoltre, si è

⁷ F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, Milano, Giuffrè, 2012, pag. 6.

cercato di risolvere l'intreccio di inefficienze e ritardi che avevano afflitto la gestione e l'assegnazione dei patrimoni confiscati alle imprese mafiose, provando ad innescare una procedura più slanciata e razionale⁸.

L'ultimo intervento normativo che ha inciso significativamente in tema di misure di prevenzione patrimoniale è contemplato nel libro I, titolo II, agli artt. 16-34 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice Antimafia), peraltro recentemente revisionato. Con l'introduzione del suddetto Decreto Legislativo la materia delle misure di prevenzione ha subito una profonda trasformazione.

Sinteticamente, e senza alcuna pretesa di completezza, le misure patrimoniali previste dal Codice antimafia sono il "Sequestro", contemplato nell'art. 20 del suddetto Codice e ordinato dal Tribunale nei confronti della persona interessata da un procedimento, che risulta avere nella propria disponibilità beni con valore ampiamente superiori alle proprie possibilità economiche o considerati frutto di attività illecite; la "Confisca", contemplata dall'art. 24 del Codice, a riguardo della quale il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento e in concrete situazioni, non possa giustificare la legittima disponibilità o provenienza; la "Cauzione" fissata nell'art. 31 del Codice, che consente al Tribunale di ordinare il versamento di una somma a titolo di cauzione al soggetto sottoposto a misura preventiva, allo scopo di costituire un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte; "l'Amministrazione Giudiziaria dei beni personali" prevista dall'art. 33 del suddetta norma, ordinata dal Tribunale quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei beni, agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa degli indiziati di mafia e, infine, "l'Amministrazione Giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche", contemplata nell'art. 34 del Codice, disposta

⁸ E. VENAFFRO, *L'impresa del crimine: il crimine nell'impresa*, Torino, Giappichelli, 2012, pagg. 81-82.

dall'Organo Giudiziario qualora questo ritenesse sussistano sufficienti indizi che il libero

esercizio di condurre attività economiche sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione⁹.

Nell'ambito europeo, la collaborazione in materia di sequestro e di confisca è regolamentata dalla convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata dagli Stati membri, a Strasburgo l'8 novembre 1990 e alla quale l'Italia ha dato esecuzione con la legge 9 agosto 1993, n.328. Per quanto ci riguarda in questa tesi, la convenzione prevede un proficuo scambio di informazioni tra gli Stati membri su attività sospette poste in essere da criminali sul suolo di ogni singola nazione aderente, oltre ad una stretta collaborazione in tema di assistenza, nelle identificazioni e nel rintraccio degli strumenti e degli altri beni suscettibili di confisca. Da evidenziare che l'accordo europeo prevede la confisca dei proventi del reato o, in alternativa, l'imposizione dell'obbligo, al criminale, di pagare una somma di denaro pari al valore degli anzidetti proventi illeciti. Infine, è previsto un significativo sostegno alle indagini e all'adozione di misure provvisorie finalizzate al raggiungimento dell'una o dell'altra delle suddette forme di espropriazione¹⁰.

Nella pratica giudiziaria in tema di antimafia, la natura di queste tipologie di misure preventive è finalizzata a colpire gli aspetti economici connessi alla criminalità organizzata, configurandosi come un processo al patrimonio parallelo e complementare al processo penale.

La dinamicità evolutiva dell'ordinamento italiano ha accompagnato

⁹ M. BARILLARO, Il Reato di associazione mafiosa, Milano, Giuffrè, 2011, pagg.168-177

¹⁰ M. BARILLARO, Il Reato di associazione mafiosa, Milano, Giuffrè, 2011, pagg.99-101.

la legislazione a superare, progressivamente, la disciplina normativa dell'accessorietà delle misure patrimoniali rispetto a quelle di natura personale, assegnando massimo rilievo alla pericolosità propria della ricchezza patrimoniale prodotta dalle corporazioni criminali organizzate. In tal modo si è voluto soprattutto colpire il sistema rapporto mafia-economia in cui la sostanza patrimoniale orienta, tiene e dà dinamicità alle compagini criminali.

1.2 Il sequestro per equivalente

Una delle novità introdotte con il Decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 consiste nella possibilità di procedere alla confisca per equivalente qualora “la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi”. La ragione di questa norma sembra essere quella di anticipare possibili comportamenti, del soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione, volti ad ostacolare la misura di prevenzione, attraverso la minaccia della confisca di altri beni di valore equivalente e/o, comunque, quella di garantire che in ogni caso si realizzi la confisca di risorse patrimoniali in misura uguale alla ricchezza illecitamente acquisita. È altresì ammessa la confisca per equivalente anche di beni distrutti prima del sequestro senza fissare un limite temporale e, quindi, sarebbe ipoteticamente possibile procedere alla confisca perequivalente di beni distrutti o svalutati anche in epoca remota¹¹.

Oggi, tale tipologia giudiziaria, con riguardo a chi è sottoposto a procedimenti per reati di mafia, appare ben contemplata nell'art. 25 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 che ne disciplina l'applicazione.

Infatti, sinteticamente e riassumendo l'essenza dell'anzidetto

¹¹ AAVV, Sequestro e confisca, Torino, Giappichelli, 2017, pagg.409-411.

articolo, si concepisce che, dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni oggetto del reato perché il proposto non ne ha più la disponibilità, diretta o indiretta, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità anche per interposta persona.

La suddetta norma prevede, inoltre la confisca per equivalente quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi che li hanno acquistati in buona fede. Assicurare la confisca per equivalente, in questo caso, esprime palesemente la specifica volontà del legislatore di sottrarre i beni non per la loro pericolosità connessa alla persona deviata, ma al fine di sottrarre l'illecito profitto che l'organizzazione criminale aveva conseguito attraverso la cessione a titolo oneroso dei beni e, quindi, ostacolare l'infiltrazione della consorceria criminale nell'economia legale.

La confisca per equivalente può considerarsi sicuramente uno strumento privilegiato in quanto si può rivolgere genericamente a tutti i beni di cui il reo ha la disponibilità, fino a concorrenza del valore corrispondente al prezzo del bene illecitamente acquisito o al profitto illegittimamente ottenuto. Di conseguenza, questo strumento trova sempre maggiore applicazione, poiché, per sua natura è idonea a rimediare ai limiti strutturali della confisca tradizionale.

Appare chiaro che la confisca del valore per equivalente è uno strumento che consentirebbe di anticipare le mosse fraudolente del proprietario, volte a sottrarre specifici beni alla confisca che hanno carattere sproporzionato o l'origine illecita. In base a questa interpretazione la confisca per equivalente può sussistere laddove non sia più possibile confiscare il determinato bene o cespite patrimoniale, perché distrutto, disperso od occultato, e il cui acquisto è risultato sproporzionato o comunque considerato di provenienza illecita.

Esplicitamente, l'applicazione della confisca per equivalente ipotizza la sussistenza, anche in epoca antecedente, nel patrimonio del soggetto interessato, sia di beni di valore sproporzionato o di origine illecita, sia di altri beni di valore proporzionato o di origine lecita da sottoporre alla confisca in caso di sparizione od occultamento dei primi.

Si evidenzia che, in concrete situazioni, la suddetta disposizione legislativa estende la confisca per equivalente a qualunque bene, oggetto di transazione da parte del soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione, prima dell'esecuzione del sequestro senza alcuna demarcazione temporale. Infatti, con questa disposizione il soggetto interessato dalla confisca rischia di diventare moroso di risorse economiche pari al valore di tutti i beni trasferiti nella sua vita, senza alcuna limitazione.

La suddetta regola sembra sia valida anche in caso di fallimento, sia che la confisca fosse avvenuta prima o dopo la bancarotta e, pare, che il curatore fallimentare debba essere chiamato ad intervenire nel processo di prevenzione, rinunciando a una parte di massa fallimentare pari al valore dei beni di provenienza illecita¹².

1.3 Il Trust e gli strumenti di contrasto al crimine organizzato

Il Trust è un istituto giuridico che può essere utilizzato come strumento per consentire all'impresa di continuare ad operare sul mercato, "sottraendo" la proprietà della società a quei soggetti sospettati di affinità con la criminalità organizzata e facendo sì che possa così ottenere il certificato antimafia negato dal Prefetto per sospette infiltrazioni mafiose. È capitato, altresì, di essere stato utilizzato impropriamente da consorterie criminali per sottrarre i beni dell'impresa alle misure cautelari previste dalla normativa antimafia.

¹² A. BALSAMO, V. CONTRAFATTO e G. NICASTRO, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Giuffrè, Torino, 2010, pagg. 200-2002.

Ad ogni buon conto, prima di addentrarci nell'esposizione di ipotesi per il quale il Trust può essere utilizzato maldestramente, pare utile esporre una breve panoramica dell'Istituto giuridico per meglio comprendere le sue funzionalità. Per farlo, ricorreremo alle indicazioni di Alberto Gallarati, riprodotti nel suo libro "Il Trust come organizzazione complessa"¹³.

Il Trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che ha come obiettivo quello di slegare dal patrimonio di un soggetto alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di specificati beneficiari o per il conseguimento di uno scopo determinato, tramite il loro affidamento e la loro gestione a una persona terza, cosiddetta "Trustee" o ad una società professionale denominata "Trust company". Lo strumento del Trust, pur nonessendo disciplinato in modo particolare da alcuna norma del diritto italiano, è considerato legale in virtù della ratifica delle Convenzione dell'Aja datata 1° luglio 1985 ad opera del parlamento italiano con la legge 16 ottobre 1989, n. 364. Si tratta, quindi, di un istituto riconosciuto nel nostro paese ma non disciplinato da alcuna particolare normativa nazionale. La legge applicabile andrà scelta liberamente dal disponente nell'ambito delle giurisdizioni che ammettano e disciplinano in modo specifico il Trust.

Tuttavia, con la ratifica della suddetta Convenzione, riguardante in particolare la determinazione della legge e il riconoscimento del Trust negli stati contraenti, l'Italia riconosce qualsiasi tipologia di Trust a condizione che l'entità giuridica trattata sia costituita volontariamente e la sua costruzione sia dimostrata da valida documentazione.

Nella sostanza, il Trust, è un rapporto giuridico che sorge per effetto della stipula di un atto tra vivi o di un testamento, con cui un soggetto denominato "settlor" o "disponente" trasferisce ad un altro soggetto denominato "Trustee", beni o diritti con l'obbligo di amministrarli per il periodo da lui stabilito, nell'interesse del disponente o di altra persona

¹³ A. GALLARATI, Il trust come organizzazione complessa, Milano, Giuffrè, 2010, pagg.2-22.

nominata beneficiaria attraverso l'atto costitutivo, oppure per il perseguimento di uno scopo determinato, sotto l'eventuale vigilanza di un terzo conosciuto come "protector" o "guardiano", secondo le norme dettate dal disponente riportati nel suddetto atto e dalla legge regolatrice indicata nello stesso.

Appare doveroso puntualizzare che le regole del Trust sono stabilite dal disponente e vanno inserite nell'atto istitutivo o nella dichiarazione unilaterale o nel testamento: il disponente stabilisce, la durata, i beneficiari, i poteri del Trustee, i poteri del guardiano, la sostituzione del trustee, i criteri dell'amministrazione dei beni, l'impiego dei redditi, la destinazione finale dei beni ecc... Poi, alla scadenza se non devoluto ad un fine specifico il fondo in Trust viene trasferito al beneficiario indicato dal disponente nell'atto istitutivo.

Il principio fondamentale cui fa riferimento questo istituto è l'uscita della propria disponibilità dei beni che si vogliono vincolare in Trust ponendoli nella disponibilità di un terzo. Quei beni entrano nella disponibilità del "Trustee", il quale li riceve per realizzare le finalità che gli sono state indicate. Inoltre, gli anzidetti beni, pur trasferiti da chi istituisce il Trust al Trustee, non diventano di proprietà di quest'ultimo e se questi muore, i suoi eredi non possono farli propri; se egli fallisce, quei beni non entrano nella sua massa fallimentare; non potrebbero essere sottoposti a sequestro per responsabilità attribuibili a lui o al disponente e così via. Infine, il Trustee è un soggetto considerato fiduciario, che esegue solo quello che gli è stato indicato dal disponente nell'atto per mezzo del quale il Trust è stato istituito.

In conclusione, la caratteristica dell'istituto risiede nello sdoppiamento del concetto di proprietà, tipico dei Paesi di common law: la proprietà legale del Trust, attribuita al Trustee, ne rende quest'ultimo unico titolare dei relativi diritti, seppure nell'interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo definito, nonostante i beni restino segregati nel patrimonio del Trust e diventino estranei, quindi, al

patrimonio sia del disponente che a quello personale del Trustee.

Tuttavia, sarebbero state individuate alcune finalità elusive dell'istituto che ricorrono quando il rapporto fiduciario viene costituito per nascondere l'esistenza di specifiche attività all'amministrazione finanziaria, ai creditori, all'ex coniuge, ovvero per occultare l'identità dell'effettivo beneficiario. È stato ancora evidenziato come i Trust, molto spesso, costituiscono una forma di "anonimato" per coloro che cercano di nascondere la propria identità patrimoniale o intendono utilizzarlo con finalità di riciclaggio di capitali di illecita provenienza.

Un utilizzo sicuramente "deviato" del Trust è quello legato alle società che non possono partecipare ad appalti pubblici in quanto non posseggono i requisiti previsti dalla disciplina sulla certificazione antimafia. E proprio in quest'ottica si intercala l'ipotesi dell'inserimento in Trust di partecipazioni in società a rischio dal punto di vista della possibile infiltrazione mafiosa. Questo, per consentire all'impresa solo formalmente trasformata in altre configurazioni, di continuare ad operare sul mercato ottenendo quel certificato antimafia che il Prefetto non le avrebbe mai concesso fino a quando l'impresa fosse rimasta con gli assetti sociali sospetti. In casi del genere, si sa che l'istituto giuridico del Trust può essere uno strumento, controllato di fatto dallo stesso disponente, per aggirare la suddetta disciplina. Infatti, l'esigenza di tutelare "indebitamente" il patrimonio dell'imprenditore criminale o sospettato di attività mafiose, si potrebbe soddisfare recidendo qualsiasi vincolo tra lui stesso e l'impresa, trasferendo le proprie quote, o anche un ramo d'azienda, in un Trust. Il Trust, infatti, essendo considerato dall'Ordinamento un soggetto giuridico estraneo al disponente potrebbe ottenere le certificazioni antimafia¹⁴.

Non pare si possano avanzare molti dubbi, per le ragioni legate alla titolarità del bene, che lo strumento del Trust potrebbe porsi quale serio

¹⁴ Stefano Curzio, Tutela del patrimonio e trust
, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2014, pagg.255-256.

intralcio all'utilizzo di misure giudiziarie predisposte al contrasto di crimini di natura associativa quali, ad esempio, la confisca per equivalente già trattato in questa tesi.

Tuttavia, alcune sentenze, come la n. 13276 emessa in data 24 gennaio 2011 dalla V sezione della Corte di Cassazione, lasciano uno spiraglio al più proficuo contrasto dei Trust istituiti per fini scorretti. Infatti, quella Corte era stata chiamata dalla difesa di un soggetto a giudicare l'illegittimità di un sequestro preventivo decretato dal GIP del Tribunale di Como, di beni fatti confluire da un imprenditore in un Trust, in epoca precedente l'azione che aveva generato una misura giudiziaria. I difensori sostenevano la tesi che la misura cautelare fosse in contrasto con la disciplina normativa del Trust. La Corte, confermando il suddetto sequestro, ha sostenuto che in ragione del peculiare regime del Trust, la relativa costituzione sarebbe avvenuta in frode ai diritti altrui, tra cui lo Stato, e in particolare nella previsione che l'azione del disponente avesse potuto produrre la misura in trattazione. Si sarebbe trattato, in sostanza di un espediente giuridico al fine di tenere distinti i beni in questione dal proprio patrimonio personale ma, di fatto, rimanendoli nella disponibilità dell'imprenditore in quanto era stato accertato che la figura di quest'ultimo e del Trustee appartenevano alla medesima persona. In definitiva e di fatto, non era realmente stata persa la disponibilità dei beni che, come si è provato a spiegare, rappresenta l'essenza per la costituzione del Trust. L'imprenditore, pertanto, disponeva ancora di quei beni anche se per interposta persona giuridica e, dunque, quel Trust era considerato nullo e non produttivo di quegli effetti segregativi che gli sarebbero propri¹⁵.

Altro caso significativo in tematica di utilizzo illecito dell'istituto giuridico del Trust, è stato affrontato dal Consiglio di Stato nella sentenza n.1386 del 7 marzo 2013 che si collegava al riesame della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria n. 191

¹⁵ M. BARILLARO, Il Reato di associazione mafiosa, Milano, Giuffrè, 2011, pagg.139-141

emessa il 7 marzo 2012.

La vicenda esaminata riguarda un ricorso presentato al Tar Calabria da una società che impugnava l'informativa a carattere interdittivo nei propri confronti, resa dalla Prefettura di Reggio Calabria, per sospetta connivenza dell'amministratore della compagine imprenditoriale con ambienti mafiosi. Successivamente, i soci costituivano un Trust liberandosi delle proprie quote e l'amministratore unico della società comunicava le propriedimissioni. Il Trust costituito diventava unico socio dell'anzidetta società che, comunque, prevedeva la nomina di un nuovo amministratore unico. Tale situazione veniva rappresentata al Comune di Gioia Tauro, con il quale l'impresa aveva un precedente rapporto economico ma, tuttavia, con deliberazione della Giunta Comunale, quell'Ente disponeva la risoluzione del contratto di appalto per ristrutturazione del palazzo comunale stipulato con quella società in epoca antecedente la costituzione del Trust. La decisione di quel Comune era basata sul precetto imposto all'Ente pubblico dall'art.10 D.P.R. n. 252/98 che impedisce la stipula di contratti pubblici con imprese, le quali a seguito di informazioni acquisite dalla Prefettura risultano contagiate da elementi riconducibili a tentativi di infiltrazioni mafiose. Va premesso che l'interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. Trattandosi di una misura a carattere preventivo, l'interdittiva prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia, valutati nella loro rilevanza e complessità dal Prefetto territorialmente competente.

La decisione intrapresa dal comune calabrese veniva prima avvalorata dal T.A.R. e poi dal consiglio di Stato che, pertanto,

respingevano il ricorso presentato dalla società calabrese, ben considerando la genesi e la evidente derivazione del Trust da un'impresa già destinataria di informativa antimafia. Inoltre, il Prefetto non aveva considerato come di importanza relativa la circostanza della presenza di due dei figli dei disponenti tra i dipendenti del Trust¹⁶.

I suddetti casi, esaminati dalle due giurisdizioni, penale e amministrativa, dimostrano come l'istituto giuridico analizzato sia particolarmente appetibile dalle corporazioni criminali per tutelare beni o interessi collegabili con attività mafiose e sottrarle alla possibile reazione dello Stato. Tuttavia, provano anche che partendo dal presupposto di potere dimostrare la ingannevole trasformazione della proprietà dei beni e, di conseguenza, la nullità del contratto istitutivo del Trust solo per l'aggiramento frodatario, si può pervenire alla conclusione che vi siano realistiche possibilità di contrastare infiltrazioni criminali anche attraverso l'applicazione di misure preventive o cautelari nei confronti dei Trust i cui beni siano stati trasferiti sotto la tutela di quell'istituto giuridico al solo fine di proteggere patrimoni illeciti accumulati da imprese criminali.

¹⁶ S. CURZIO, Tutela del patrimonio e trust
, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, pagg.260-262.

Capitolo II

ATTIVITÀ INVESTIGATIVE CONTRO IL PATRIMONIO MAFIOSO

2.1 Intercettazioni preventive

Le intercettazioni processuali sono uno dei più importanti strumenti di ricerca della prova a disposizione degli investigatori. L'inarrestabile sviluppo tecnologico, che ha caratterizzato il periodo recente, ha condotto ad un progressivo mutamento delle abitudini e del modo quotidiano di interpretare la vita. Il progresso nel campo della telefonia mobile e l'avvento di Internet sono stati davvero innovazioni rilevanti che hanno aperto nuove possibilità e frontiere, fino a pochi anni fa inimmaginabili. Ma se da una parte le novità hanno agevolato il vivere quotidiano, dall'altra hanno costituito potenti strumenti utilizzabili dalla criminalità, specialmente organizzata, per materializzare le proprie condotte delittuose.

Il Codice di procedura penale vigente, al pari di quello precedente, non contiene una definizione del suddetto strumento di acquisizione della prova e dunque compete all'interprete delineare i tratti essenziali per delimitare il campo di applicazione della relativa disciplina. Tale compito appare assai delicato in quanto va ad intrecciarsi con i principi di libertà, riservatezza, di non ingerenza o interferenza in ogni forma di comunicazione, fissati dall'art.15 della Carta Costituzionale, dall'art.12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo formulata dall'ONU nel 1948, dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dall'art. 17 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966.

Il Codice di Procedura Penale italiano del 1930, nella sua originaria formulazione, prevedeva un'unica disposizione in tema di

intercettazioni a mente della quale gli ufficiali di polizia giudiziaria, nel corso degli atti investigativi preliminari all'istruttoria, potevano procedere ad intercettazioni telefoniche. L'armonizzazione alle disposizioni dettate dal secondo comma dell'art. 15 della Costituzione, impose successivamente al legislatore di emanare la legge 18 giugno 1955 n. 517, statuendo che gli ufficiali di polizia giudiziaria, nel corso degli atti investigativi preliminari all'istruttoria, avrebbero potuto procedere ad intercettazioni telefoniche non più di propria iniziativa ma solo dopo apposito Decreto motivato di autorizzazione rilasciato dall'Autorità giudiziaria¹⁷.

Le intercettazioni processuali sono disciplinate nel nostro ordinamento giuridico dagli art. 266 e seguenti del C.P.P. e costituiscono un mezzo di ricerca della prova.

Invece le intercettazioni preventive che interessano questo paragrafo compaiono nel nostro sistema giuridico con il D.L. 21 marzo 1978 n.59, poco tempo dopo il sequestro dell'Onorevole Aldo Moro, allora Presidente del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana. L'anzidetta norma introdusse nel Codice di procedura penale l'art. 226 sexies, che consentiva agli inquirenti autorizzati dal Procuratore della Repubblica, a compiere intercettazioni telefoniche anche in assenza di un procedimento penale. In epoca successiva, con l'introduzione del nuovo Codice di procedura penale, la materia è stata regolata dall'art. 226 disposizioni attuative del Codice di Procedura Penale che ricalcava quanto già riportato nell'art. 226 sexies del Codice abrogato. Più recentemente, le vicende terroristiche internazionali, come l'abbattimento delle torri gemelle americane, hanno convinto il legislatore a rinnovare la materia, emanando la legge 15 dicembre 2001, n. 438 che prevede intercettazioni preventive anche in materia di terrorismo.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 29 dicembre 2004 n. 443,

¹⁷ F. CORDERO, Procedura penale, Milano, Giuffrè, 2012, pag.846

ha stabilito che non è possibile alcun confronto tra la disciplina delle intercettazioni processuali con quella relativa alle intercettazioni preventive, le quali non tendono ad accertare ipotesi criminose ma a prevenire la commissione di reati e sono caratterizzate dall'aver una minore garanzia rispetto alle intercettazioni regolate dall'art. 266 del Codice di rito¹⁸.

Si considerano intercettazioni regolamentate dall'art. 226 - disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale - la captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti, posta in essere da terzi, regolarmente autorizzati, con strumenti tecnici di percezione. Sembrano tre i requisiti di operatività attribuibili alla fase dell'intercettazione, come la riservatezza della comunicazione, l'utilizzo di strumenti meccanici od elettronici che permettano il superamento del confine naturale del percepibile e la captazione della conversazione curata da un terzo autorizzato ed estraneo alla comunicazione¹⁹.

L'attuale assetto della tipologia di intercettazione trattata in questo paragrafo, si deve all'art. 5 della legge 15 dicembre 2001 n. 438, il quale ha sostituito il suddetto articolo 226, che consente l'iniziativa, ossia di avanzare la richiesta di intercettazioni preventive all'Autorità Giudiziaria, al Ministro dell'Interno o, su sua delega, ai responsabili dei servizi centrali delle forze di polizia, al Questore, ai Comandanti provinciale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di Finanza. L'anzidetta richiesta va rivolta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, in cui si trovi il soggetto da sottoporre a controllo o dove siano emerse le esigenze preventive. L'oggetto della richiesta è l'autorizzazione al compimento di operazioni eterogenee in modo tale che si possano attivare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché

¹⁸ C. DELLE FAVE, Manuale di polizia giudiziaria, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2009, pag.234

¹⁹ F. R. DINACCI, Processo penale e Costituzione, Milano, Giuffrè, 2010, pag.277.

comunicazioni e intercettazioni tra presenti, meglio conosciute come intercettazioni ambientali, anche se questi avvengono nelle abitazioni o in altri luoghi di privata dimora. Inoltre, la norma prevede che attraverso la medesima procedura si possa proseguire al tracciamento delle comunicazioni telematiche e all'acquisizione dei dati esterni, relative alle medesime, e all'ottenimento di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazione²⁰.

Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano validi elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga opportuno, autorizza l'intercettazione per la durata massima di quaranta giorni, prolungabile per periodi successivi di venti giorni ove perdurino i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è concessa dal pubblico ministero con Decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto delle ragioni che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni²¹.

L'esecuzione delle operazioni di intercettazione di comunicazioni telefoniche e telematiche deve essere eseguita soltanto con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal Procuratore che concede l'autorizzazione. Lo scopo basilare di questa tipologia di intercettazioni è la prevenzione dei delitti di grave allarme sociale come quelli che potrebbero commettere gli affiliati alla criminalità organizzata. Pertanto, le anzidette attività preventive sono sostanzialmente finalizzate alla ricerca di reati e non della prova degli stessi²².

Gli ufficiali di Polizia Giudiziaria operanti devono redigere sintetico verbale delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati che, unitamente ai supporti utilizzati, dovranno essere depositati presso gli uffici del Procuratore che ha autorizzato le attività, entro cinque giorni

²⁰ C. MARINELLI, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, G. Torino, Giappichelli, 2007, pag.58.

²¹ B. ROMANO, Le associazioni di stampo mafioso, Torino, UTET Giuridica, 2015, pagg.315-316.

²² C. M. PAOLUCCI, Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, Torino, UTET Giuridica, 2011, pag. 236.

dal termine delle stesse. Il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali²³.

Va puntualizzato che gli elementi acquisiti attraverso le attività di intercettazione preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso, le anzidette attività e le notizie acquisite a seguito delle medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate. Non possono altresì costituire base informativa o denuncia al P.M., né costituire notizia di reato appresa dal P.M. di sua iniziativa, né essere menzionati o posti a fondamento di atti di indagine o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria né, ancora, costituire oggetti di deposizione testimoniale o di divulgazione extraprocessuale. Anzi, tali atti, devono immediatamente essere distrutti, così che non ne rimanga alcuna traccia. Tuttavia si ritiene di considerare legittima l'utilizzazione delle informazioni assunte nel corso delle intercettazioni preventive quale "*notitiacriminis*" sulla quale costruire una richiesta al GIP di emissione di Decreto autorizzativo di intercettazione ai fini probatori poiché il divieto di utilizzazione riguarda la prova del reato e non la funzione di mera fonte della relativa notizia²⁴.

²³ REDAZIONE EDITORIALE DELLA MAGGIOLI EDITORE, Codice di Procedura Penale e leggi complementari, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2014, pag. 523.

²⁴ C. DELLE FAVE, Manuale di polizia giudiziaria, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2009, pag. 234.

2.2 Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali, a carico dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione

La disciplina del contrasto alla criminalità organizzata, specialmente nel comparto economico, ha un *corpus* normativo caratterizzato da spiccati tratti di specialità ed autonomia. Partendo dalle indagini di polizia giudiziaria che conducono alla materializzazione di misure di prevenzione, di cui si è già fatto cenno in questo elaborato, non si può prescindere dall'analizzare l'attività di verifica fiscale, richiamata dall'art. 79 del D.Lgs. 159 datato 6 settembre 2011 (Codice antimafia), delegata alla Guardia di Finanza e da mettere in atto nei confronti dei soggetti indiziati di appartenenza alle associazioni mafiose²⁵.

Se è vero, come si è più volte sottolineato, che la criminalità organizzata è sempre più caratterizzata da una dimensione imprenditoriale, il lavoro dell'autorità giudiziaria non potrà prescindere da accurate indagini patrimoniali sui singoli membri dell'organizzazione. Si tratta di una serie di accertamenti, particolarmente penetranti, che investono più soggetti, allo scopo di ottenere informazioni circa il tenore di vita, i movimenti di denaro, le attività gestite, le proprietà possedute e, dunque, accertamenti bancari e fiscali, innanzitutto, ma anche societari e relativi a tutti i patrimoni immobiliari.

Nella sostanza, il legislatore avrebbe preso atto che un'efficace politica di contrasto alla criminalità organizzata non può essere affidata esclusivamente all'applicazione di misure penali. Pertanto, una volta disposta la suddetta misura preventiva, anche con provvedimento non definitivo, ai sensi del terzo comma del sopra citato art.79, copia del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione deve essere trasmessa, a cura della cancelleria competente, al Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Sarà competenza di

²⁵ M. BARILLARO, Il Reato di associazione mafiosa, Milano, Giuffrè, 2011 pagg. 223-224.

quel Comando del Corpo valutare l'opportunità di verificare la posizione fiscale, economica e patrimoniale del soggetto segnalato, ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari, e comunque in materia economica e finanziaria.

Per fini di praticità operative, le suddette operazioni di verifica fiscale possono essere delegate ai reparti territoriali della Guardia di Finanza che, come si sa, possono svolgere un'azione particolarmente incisiva di contrasto alla criminalità organizzata. Infatti, i vasti poteri e le peculiarità formative attribuibili al personale del Corpo consentono una proficua aggressione ai capitali illecitamente accumulati e/o comunque nella disponibilità di consorterie criminali che, come noto, fondano e rinvigoriscono il loro potere.

Ad ogni buon conto, oltre all'analisi della posizione fiscale, ai sensi dell'art. 89 del Codice antimafia, i militari della Guardia di Finanza possono eseguire controlli di natura extra tributaria come la verifica dell'osservanza della disciplina dei divieti autorizzativi imposta dall'art. 67 dell'anzidetto Codice ai destinatari di misure prevenzione. Pertanto, rientra tra i compiti delle Fiamme Gialle verificare che il soggetto sottoposto a verifica fiscale non sia più destinatario di licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; non abbia concessioni di acque pubbliche e diritti ad essi inerenti nonché concessioni di beni demaniali finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali; non sia titolare di concessioni di costruzioni e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; non risulti iscritto negli elenchi degli appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari e astatori presso i mercati anonimi all'ingrosso; non abbia attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici, altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque

denominati; non sia destinatario di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; infine, che non sia titolare di licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.

Ai sensi del secondo comma del più volte citato art. 79 del Codice antimafia, il reparto della Guardia di Finanza incaricato della verifica fiscale, potrà estendere le indagini anche nei confronti dei congiunti del destinatario della misura di prevenzione, come il suo coniuge, i suoi figli oltre a tutti coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con costui, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti sospettati di mafia risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Ad ogni buon conto, le operazioni riconducibili alla suddetta tipologia di verifica fiscale potranno interessare chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché le imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.

Per l'espletamento delle indagini in argomento, ai sensi del 4° comma del più volte riportato articolo 79, i militari del Corpo della Guardia di Finanza, potranno accedere nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche e professionali, per procedere ad ispezioni documentali, verificazione e ricerche e ad ogni altra rilevazione considerata utile sia per l'attività genuinamente di contrasto all'evasione fiscale sia per i compiti di natura extratributaria affidati al Corpo per il tramite di questa peculiare attività ispettiva. Inoltre, la Guardia di Finanza, ai sensi del 4° comma dell'art. 19 del suddetto Codice antimafia, potrà richiedere, direttamente o a mezzo di

ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo, informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei particolari soggetti ispezionati. Ancora, gli operatori della Guardia di Finanza potranno altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al sistema per l'interscambio di flussi di dati (SID) dell'Agenzia delle Entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, in concrete situazioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche al sequestro della documentazione.²⁶

È importante segnalare che l'eventuale revoca del provvedimento con il quale è stata disposta la misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti con la tipologia d'indagine in trattazione.

Inoltre, ai sensi del 7° comma dell'art. 79 del Codice sopracitato, tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini illustrati nel presente paragrafo, e comunque le variazioni patrimoniali dei soggetti destinatari di misure preventive, superiori a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, dovranno essere comunicati agli uffici del Coordinamento e Direzione Unitaria delle Forze di Polizia - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121²⁷.

Il tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è ampiamente costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i movimenti di denaro connessi alle attività criminali. Attraverso le verifiche fiscali, e in particolare con le indagini finanziarie e/o patrimoniali, è possibile seguire il flusso di denaro proveniente dai traffici illeciti, raggiungendo prove spesso inconfutabili, in quanto ben documentate dagli atti che

²⁶ G. Nanula, La verifica fiscale alle imprese, Bari, Cacucci, 2025, pagg. 83-84

²⁷ Italia, Testo unico di pubblica sicurezza, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016, pag.324.

l'Istituto di credito interessato dovrà mettere a disposizione del personale della Guardia di Finanza, debitamente autorizzato per questo compito dal proprio comandante Regionale. Attraverso l'analisi della documentazione bancaria, e in particolare delle tracce che essa rivela, è possibile risalire all'identità di soci occulti, ad operazioni illecite e quantificare l'accumulo di ricchezze indebitamente ammassate.

Durante le visite fiscali è fondamentale esaminare le memorie dei personal computer, smartphone e comunque di ogni supporto informatico idoneo a memorizzare dati, nella disponibilità dell'impresa. Inoltre, bisogna porre specifica concentrazione ad ogni documento extra contabile come agende, quaderni e foglietti "volanti" con appunti vari che potrebbero raccogliere tracce che consentano la ricostruzione di uno scenario sociale ben diverso da quello visibile a tutti e apparentemente legale. Infine, è importante analizzare nel dettaglio le deliberazioni sociali, gli atti di costituzione della società e di aumento di capitale e, in generale, tutti i libri scritture contabili. Si ritiene imperativo prestare particolare considerazione alle garanzie personali o reali in quanto, spesso, dietro queste apparentemente innocue operazioni si celano soggetti collegati a consorterie criminali, formalmente estranei alle imprese ma di fatto con stabili interessi in seno alle stesse²⁸.

2.3 La Banca Dati

La prevenzione contro l'inquinamento dell'economia legale ad opera della mafia ha costituito una priorità per la normativa del settore che ha indotto il legislatore ad istituire in Codice delle Leggi Antimafia. Talenorma, tra l'altro, ha previsto l'istituzione di un contenitore unico nazionale accogliente una consistente quantità di informazioni

²⁸ COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018, Roma, 27 novembre 2017.

antimafia che, con quel Decreto Legislativo, sono state estese anche alla portata di ambiti tradizionalmente e precedentemente esclusi.

La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) meglio conosciuta come “Banca dati”, istituita dall’art 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia, d’ora in avanti riportato in questa tesi solo come Codice) presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, si propone di rendere maggiormente efficiente l’azione dello Stato contro la criminalità organizzata accelerando il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ai soggetti titolari della richiesta. È il personale del suddetto dipartimento a garantire la gestione tecnica e informatica della banca dati nonché il profilo sulla sicurezza delle informazioni in essa conservate. Il medesimo Dipartimento è altresì titolare del trattamento, così come impone il Codice in materia di privacy²⁹.

L’istituzione della suddetta banca dati consente al Ministero dell’Interno, e per esso ai Prefetti competenti per territorio, di monitorare e “mappare” le imprese sull’intero territorio nazionale e, in taluni casi, anche nelle loro attività svolte all’estero, con riguardo allo svolgimento di qualsiasi attività economica soggetta a comunicazioni o informazioni antimafia. Infatti, non si poteva pensare di continuare a contrastare, con strumenti tradizionali, taluno illecito e profondo intreccio tra l’economia pubblica e l’economia privata, esistente anche nell’attuale contesto di economia globalizzata, il quale attraverso ingenti risorse finanziarie di illecita origine ostacola l’economia legale entrando nel mercato con un’aggressività tale da eliminare ogni concorrenza e magari monopolizzandolo. Con l’utilizzo della banca dati, l’autorità prefettizia può venire celermente a conoscenza di

²⁹ MINISTERO DELL’INTERNO - Prefettura di Trieste, Banca Dati Nazionale unica Antimafia, Internet: www.prefettura.it/trieste.

elementi ostativi in capo all'impresainteressata, come la sussistenza di un'informativa antimafia o di elementi con apprezzabile significativo impedimento, negando l'eventuale certificazione antimafia richiesta e, di conseguenza, bloccando l'ingresso nel mercato delle imprese criminali³⁰.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n.193, che contiene le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e registrazione degli accessi o delle operazioni effettuate nella predetta banca dati ed eseguite dai soggetti debitamente autorizzati. L'anzidetta BDNA è direttamente collegata con altre banche dati, tra le quali il Centro di elaborazione istituito presso il Ministero dell'Interno, direzione centrale della polizia criminale, il sistema informatico presso la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e i sistemi informativi presso le Camere di Commercio.

Di fondamentale importanza appare il collegamento al suddetto Centro di elaborazione presso il Ministero dell'Interno nella quale confluiscono informazioni fornite dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica, di prevenzione e repressione della criminalità rilevabili da documentazione conservata presso la pubblica amministrazione, enti pubblici o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale o, ancora, da indagini di polizia. Tuttavia, non si può attribuire minore considerazione al sistema informatico presso la DIA che raccoglie dati acquisiti nel corso degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessati all'esecuzione di lavori pubblici, disposti dal prefetto per prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti³¹.

Inoltre, possono essere attivati ulteriori collegamenti tra la banca

³⁰ Arcangela Maria Tamburro, Rassegna di giurisprudenza amministrativa, 2018, Milano, Steetlib Srl, 2018, pag. 411.

³¹ C. DELLE FAVE, Manuale di polizia giudiziaria, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2009, pag.62.

dati e i sistemi informatici del Ministero della Giustizia che gestisce i servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti. Ancora, la banca dati può essere altresì collegata con il sistema informatico dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituito presso il Ministero dell'interno e dove confluiscono informazioni anagrafiche sia sulla popolazione residente sia sulla popolazione italiana residente all'estero, al fine di attingere esclusivamente informazioni sulle generalità dei familiari conviventi, residenti nel territorio italiano, dei soggetti sottoposti a verifica antimafia³².

Per svolgere i suoi compiti, la sezione centrale della Banca dati, si avvale di strutture provinciali istituito presso le Prefetture sulla base di direttive disposte dal Dipartimento delle politiche del personale dell'amministrazione civile. Compito delle sezioni periferiche è svolgere delle attività tecniche e di formazione, rilasciare le credenziali di autenticazione previa approvazione della sezione centrale, verificare la correttezza degli accessi degli operatori dipendenti di concessionari di opere pubbliche nonché di tutti gli altri contraenti accreditati, disporre la disattivazione delle credenziali di attivazione dalle stesse rilasciate³³.

Sono risultati sempre più frequenti i tentativi della mafia di capillari infiltrarsi in molte attività economiche, anche in quelle soggette a regimi autorizzativi. L'esperienza ci mostra, infatti, infiltrazioni in molti dei settori trainanti dell'economia nazionale come l'edilizia, le grandi opere pubbliche, lo sfruttamento di nuove fonti energetiche, gli scarichi delle sostanze reflui industriali e persino nella ricostruzione dopo gravi eventi sismici che hanno funestato il territorio italiano. Si sa che le associazioni criminali hanno investito, diretto o controllato ingenti capitali e risorse umane per incrementi di ricchezza particolarmente importanti, finalizzati non esclusivamente ad ottenere

³² M. SANTISE, Codice amministrativo: 2017, Torino, Giappichelli, 2017 pag.1102

³³ C. DELLE FAVE, Manuale di polizia giudiziaria, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2009, pag.63.

commesse pubbliche o sovvenzioni ma, in generale, anche a colonizzare l'intero mercato secondo un disegno del quale l'assegnazione degli appalti o il conseguimento di concessioni rappresenta una parte cospicua per i piani egemonici della criminalità³⁴.

La vigente normativa antimafia prevede che le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici e le aziende vigilate dallo Stato, a prescindere dal valore del contratto, debbano acquisire idonea documentazione informativa prima di stipulare, approvare od autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Gli anzidetti Enti o aziende, per verificare eventuali ragioni ostative o possibili infiltrazioni mafiose, dovranno acquisire le predette informazioni prima di rilasciare o consentire licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari e astatori presso i mercati anonari all'ingrosso; attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali o l'erogazione di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate³⁵.

³⁴ A. M. TAMBURRO, Rassegna di giurisprudenza amministrativa, 2018, Milano, Steetlib Srl, 2018, pag. 416.

³⁵ MINISTERO DELL'INTERNO - Prefettura di Trieste, Banca Dati Nazionale unica Antimafia, Internet:

Ad ogni buon conto, i suddetti soggetti debbono essere previamente accreditati in Banca dati tramite apposite credenziali rilasciate dalle Sezioni provinciali, appositamente costituite presso le Prefetture competenti, avendo come criterio di riferimento quello della sede dell'operatore economico per il quale viene chiesta la certificazione antimafia.

In tema prettamente operativo, il Prefetto ha l'obbligo di rilasciare le informazioni antimafia agli aventi diritto qualora non riscontrasse elementi di ostacolo mentre, ai sensi del 3° comma dell'art. 88 del Codice, qualora a seguito di relativa richiesta di rilascio certificazione antimafia, e delle successive verifiche, si dovesse accertare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa e/o comunque di elementi oggettivi gravi, precisi e concordanti che lasciano razionalmente considerarlo, il Prefetto adotta un'informazione interdittiva antimafia e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti, naturalmente senza emettere la comunicazione antimafia.

I soggetti che, dietro specifica autorizzazione, hanno facoltà di accesso alla banca dati possono appartenere sia alle amministrazioni civili dello Stato, alle forze di polizia e alla magistratura.

Tra i civili, le credenziali di accesso possono essere concesse ai Prefetti Vice Prefetti vicari, al personale della Prefettura addetto al rilascio della documentazione antimafia; agli amministratori nazionali e locali della stessabanca e al personale che si occupa dell'esecuzione di attività riconducibili alla gestione tecnologica, di sicurezza, di tenuta e di conservazione dei dati; ancora, al personale che svolge attività di supporto tecnico al comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere autorizzati dal Prefetto coordinatore dello stesso comitato. Possono avere altresì accesso alle banche dati, se debitamente autorizzati, rispettivi gli ufficiali e Comandi, il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo

Forestale dello Stato recentemente confluito tra le file dell'Arma, e della Direzione Investigativa Antimafia che rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Infine, possono accedere alla banca dati i magistrati applicati alla Direzione Investigativa Antimafia nonché il personale del Ministero della Giustizia che presta servizio presso l'anzidetta struttura, se autorizzato dal Procuratore Nazionale Antimafia e Terrorismo.³⁶

CONCLUSIONI

Non vi è dubbio che nel corso degli anni, magistratura e forze dell'ordine hanno condotto una valida repressione del fenomeno con la cattura dei più importanti boss di mafia e con la celebrazione di noti processi storici. Tuttavia, se l'emergenza mafia intesa come tragico succedersi di fatti di sangue potrebbe considerarsi superata, bisogna ammettere che il crimine organizzato non solo non è stato ancora sconfitto ma ha addirittura allargato il proprio raggio d'azione, aumentando in maniera considerevole i propri profitti.

“Il sole 24 ore” il 17 febbraio 2015, Roberto Galullo ha sostenuto che, nel 2012, il volume di affari delle mafie - sottostimato per ammissione degli stessi ricercatori - potrebbe essere stato di circa 110 miliardi di euro. L'anzidetto autore ha aggiunto che, solo in Italia, da un'indagine presentata congiuntamente da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura, si calcola che siano almeno 5 mila le attività imprenditoriali nelle mani delle mafie. Dati che fanno rabbrivire chiunque e che non consentono un abbassamento della guardia nei confronti del fenomeno³⁷.

D'altronde, le organizzazioni mafiose sono entità che possono raccogliere voti e controllare i territori, mentre, il terrorismo no. La

³⁶ C. DELLE FAVE, Manuale di polizia giudiziaria, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2009, pag.64

³⁷ R. GALULLO, Le mafie erodono il Pil Ue, Il Sole 24 ore, internet: www.ilsole24ore.com.

mafia non è soltanto un fenomeno criminale ma è anche innanzitutto un fenomeno sociale, culturale e politico e, per questa motivazione, molto più difficile da annientare.

Quando trattiamo l'argomento "lotta alla mafia" non bisognerebbe rivolgere il pensiero a sole dinamiche militari per battere l'avversario o ad una crociata idealistica, eticamente connotata. Qui si tratterebbe di sconfiggere le forze che ostacolano lo sviluppo dell'economia, che manipolano la concorrenza, che impongono il dominio della forza o della collusione in luogo di una sana competizione. Queste potrebbero essere robuste ragioni per cui questo fenomeno criminale va assolutamente combattuto severamente.

Si potrebbe sostenere che il nostro Paese negli ultimi decenni ha costruito una legislazione considerata da molti efficace per contrastare le mafie, che ci ha sicuramente permesso di infliggere loro pesantissime sconfitte. Tra le norme antimafia, la legge n. 646, del 13 settembre 1982, meglio conosciuta come "la legge Rognoni - Torre", pare quella che ha contribuito di più ad indebolire le mafie. Oltre alle leggi sui pentiti, particolarmente significativa per i risultati ottenuti, è sembrata l'introduzione nel Codice penale dell'art. 416-bis che impiantava il reato di associazione mafiosa e introdotto i concetti di "intimidazione del vincolo associativo" e della "condizione di assoggettamento" e di "omertà". L'anzidetta norma ha consentito la confisca preventiva di ingenti patrimoni mafiosi che poi, non solo sono stati tolti alla disponibilità dei boss, ma sono stati consegnati allo Stato e alla società, consentendo il riutilizzo per finalità di interesse pubblico.

Significativi risultati circa l'applicazione della suddetta norma si possono trovare nella relazione sui beni sequestrati alla mafia predisposta dal Ministero di Grazia e Giustizia per conto del Governo, e poi trasmessa al Parlamento in data 27 settembre 2016. In quel documento, si può leggere che i beni sottoposti a misura cautelare patrimoniale negli ultimi anni sono stati complessivamente 75.162 e,

come sostenuto dalla ex presidentessa della commissione parlamentare Antimafia, onorevole Rosy Bindi, in una intervista pubblicata in data 23 marzo 2017 sul quotidiano online “Il fatto quotidiano”, il loro valore complessivo ammonterebbe a circa 25 miliardi di euro³⁸.

Attraverso la lettura della suddetta relazione si evince, altresì, che i distretti più interessati alla confisca dei beni di mafia sarebbero stati quelli di Palermo, Roma, Reggio Calabria, Lecce e Napoli. In forte crescita, è apparso, negli ultimi anni il distretto di Catanzaro. Ancora, dalla suddetta relazione risulta che i beni sequestrati, sono stati assegnati allo Stato che li ha impiegati prevalentemente per finalità di ordine pubblico, cioè per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Inoltre, ci sono stati beni assegnati ai comuni, utilizzati soprattutto per scopi sociali, tra cui sedi per associazioni, centri per minori ed anziani etc.. Una quota è stata anche destinata per finalità istituzionali come emergenze abitative, uffici comunali, scuole etc. Prevalentemente, sequestri e assegnazioni sono avvenuti nelle regioni meridionali, in particolare in Sicilia³⁹.

Tuttavia, non si possono ignorare le difficoltà ancora incontrate circa l’assegnazione dei beni confiscati, i quali restano a volte inutilizzati per molto tempo e, per questo, spesso degradano o vengono danneggiati dalla stessa criminalità per impedirne l’uso. Sono ancora troppe le aziende che una volta confiscate falliscono, con la conseguente perdita di posti di lavoro e il rischio che passi un messaggio pericoloso secondo cui lo Stato non riesce a garantire ciò che garantiscono le mafie.

Non molti anni fa, lo Stato ha varato un’altra importante norma, vale a dire il Decreto Legislativo, 06 settembre 2011 n° 159, meglio conosciuto come “Codice Antimafia”. La norma, come già illustrato in

³⁸ P. GOMEZ, Il FattoQuotidiano.it, Beni confiscati, Bindi: “Valgono 25 miliardi, subito la riforma”, internet www.ilfattoquotidiano.it

³⁹ CAMERA DEI DEPUTATI, Relazione al Parlamento ex legge 7 marzo 1996 n.109, internet: www.camera.it

questa tesi, ha introdotto importanti istituti in tema di misure di prevenzione nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia, sulle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata e sull'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Tuttavia, il testo normativo si occupava allora solo esclusivamente delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali non apparendo sufficientemente adeguato a risolvere gli immensi problemi legati alla confisca dei beni e al loro riutilizzo.

Ad ogni buon conto, recentemente la suddetta norma, è stata conformata alle esigenze temporanee, o almeno sembra, attraverso la Legge 17 ottobre 2017 n. 161. Quest'ultima normativa ha introdotto orientamenti rilevanti, soprattutto sui beni confiscati e sulle misure di prevenzione, necessarie per contrastare in maniera efficace la criminalità organizzata la quale, nel corso di questi ultimi anni, è apparsa cambiata, si vede poco, spara meno, ma sembra si stia insediando e inquinando, in maniera sempre più esponenziale, l'economia legale con i proventi delle attività criminali.

Con la revisione della sunnominata norma, vengono delegati i magistrati per le misure di prevenzione, ad occuparsi di garantire che le aziende confiscate non chiudano. La magistratura avrà anche il compito di verificare il lavoro degli amministratori giudiziari, destinare subito dopo il sequestro i beni perché siano utilizzati velocemente, incentivare l'assunzione dei lavoratori delle aziende che si decide di liquidare perché non hanno mercato, garantire la prosecuzione delle attività delle aziende che hanno appalti.

Infine, uno strumento legislativo considerato decisamente incisivo nella lotta contro la mafia potrebbe essere espresso dall'art. 416-ter, aggiunto al Codice penale dal D.L. 8 giugno 1992. La norma, prevedendo come reato ogni forma di favoritismo canalizzato a conquistare consensi elettorali, va direttamente ad incidere sulla

sostanza che favorisce il connubio mafiapolitica e, quindi, sulla stessa linfa vitale che alimenta la criminalità organizzata.

Come è stato già esposto in questo lavoro, la mafia non è soltanto un fenomeno nazionale. Essa ha da tempo valicato le Alpi adeguandosi, prima di altri, al fenomeno della globalizzazione, sicché, il tema sul crimine organizzato ha necessariamente interessato la comunità internazionale. A prova di quanto appena affermato, non possiamo esimerci dal non menzionare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta da 170 nazioni nel corso della Conferenza tenutasi a Palermo tra il 12 e il 15 dicembre del 2000. La Convenzione, che ha dimostrato un certo interesse dei Paesi sottoscrittori verso il fenomeno in trattazione, aveva ad oggetto la promozione e cooperazione per prevenire e combattere più efficacemente la criminalità transnazionale organizzata. Con il medesimo atto, oltre alla collaborazione tra gli stati, è stato soprattutto affrontato il tema della definizione generale, sistematica, della criminalità organizzata preoccupandosi di attribuire una definizione, ampia e condivisa, al reato mafioso di natura transnazionale¹⁴³.

La strada da percorrere per una sconfitta definitiva delle mafie appare ancora lunga. Tuttavia, non si può negare che importanti passi siano stati compiuti in questo senso.

Come aveva capito, e ben spiegato a molti, il giudice Paolo Borsellino prima di cadere sotto i colpi della mafia, la lotta alla criminalità organizzata non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione ma, soprattutto, un movimento culturale e morale che coinvolga tutti.

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare la Prof.ssa Milena Sicca per avermi sostenuto nella stesura della tesi con suggerimenti, critiche ed osservazioni. Ringrazio la mia famiglia per avermi appoggiato in questo percorso di studio.